

La versione originale in lingua [fr](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

francese

Swipe to change

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Francia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La *signification* (notificazione) è una forma di comunicazione.

Secondo l'articolo 651 del codice di procedura civile, "[g]li atti sono portati a conoscenza degli interessati attraverso la comunicazione che ne viene data".

La comunicazione può assumere la forma di una "notificazione" ed essere quindi effettuata tramite atto di ufficiale giudiziario (comma 2) oppure essere eseguita senza l'intervento di un ufficiale giudiziario in forma ordinaria.

Per essere regolare, la notificazione deve rispondere a precisi requisiti generali sugli orari e sui giorni ammessi, oltre a soddisfare le formalità previste, conformemente agli articoli 653 e seguenti del codice di procedura civile.

Link alle disposizioni del codice di procedura civile sulle comunicazioni e le notificazioni: clicca [QUI](#)

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Tutti gli atti importanti di un processo devono essere portati a conoscenza della controparte. Un atto processuale è un atto che consente di avviare un'azione legale, di garantire lo svolgimento del procedimento, di sospenderlo o estinguerlo o di far eseguire una sentenza (ad esempio una citazione, una conclusione, una memoria o la notificazione di una sentenza).

Il codice di procedura civile ha adottato un regime misto di comunicazione degli atti processuali: la comunicazione può essere sempre effettuata mediante notificazione (articolo 651, comma 3 del CPC) anche quando la legge prevede normalmente un'altra forma. Quando invece la legge prescrive una notificazione, ogni altra forma risulta irregolare.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione è competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, i quali sono gli unici mandatarî autorizzati a effettuare notificazioni. Nell'esercizio della loro competenza esclusiva, essi hanno la possibilità di ricorrere a impiegati giurati di cui rimangono civilmente responsabili.

La comunicazione degli atti in forma ordinaria può essere effettuata da qualsiasi persona che nella comunicazione dovrà indicare il proprio nome e cognome oppure la denominazione o la ragione sociale e il proprio domicilio o la sede legale (articolo 665 del CPC). La comunicazione può anche essere effettuata dalla cancelleria di un organo giurisdizionale (in alcuni casi per la convocazione a un'udienza o per la comunicazione di una sentenza).

4 Indirizzo**4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?**

Quando un'autorità francese (un pubblico ministero o un ufficiale giudiziario) deve comunicare un atto proveniente dall'estero ed è accertato che la persona non abita più all'indirizzo indicato, spetta a quest'autorità compiere tutte le formalità necessarie per conoscere l'indirizzo esatto del domicilio dell'interessato. A tal fine il pubblico ministero può accedere a vari registri e in particolare a quelli della previdenza sociale. Le uniche informazioni comunicate riguardano l'indirizzo del debitore, l'indirizzo del suo datore di lavoro e gli organismi presso i quali risulta aperto un conto a nome del debitore.

Inoltre, nell'ambito di una procedura esecutiva civile, [l'articolo L. 152-1 del codice francese delle procedure civili di esecuzione](#) consente agli ufficiali giudiziari di accedere direttamente alle informazioni detenute da amministrazioni o servizi dello Stato, da enti pubblici e da imprese e organismi controllati dall'autorità amministrativa.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Fatta eccezione per le informazioni di dominio pubblico (es.: elenco telefonico), le autorità giudiziarie straniere o le parti di un procedimento giudiziario non possono accedere ai registri contenenti dati personali come l'indirizzo del debitore.

Nel diritto francese l'accesso a questi dati è ammesso solo nell'ambito di una procedura esecutiva civile o nell'ambito di un procedimento giudiziario su decisione del giudice (cfr. domanda 1.3.).

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Nessuna disposizione del codice di procedura civile è tale da vietare il ricorso al regolamento (CE) n. 1206/2001 per conoscere l'indirizzo di una persona.

Questo regolamento deve tuttavia rispettare le disposizioni del codice di procedura civile. Orbene, nel diritto francese il giudice civile non ha, come in altri Stati membri, accesso diretto all'anagrafe. Di conseguenza, il ricorso al regolamento (CE) n. 1206/2001 potrebbe essere ipotizzato nel caso in cui un terzo detenesse un documento indicante l'indirizzo dell'interessato. In questo caso, conformemente alle disposizioni degli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile, il giudice potrebbe ordinare a questo terzo di produrre il documento in questione, con la precisazione che quest'ultimo potrà opporre un impedimento legittimo (ad esempio, il segreto professionale dell'avvocato).

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

La *comunicazione in forma ordinaria* viene effettuata in busta chiusa (articolo 667 del codice di procedura civile) a mezzo postale oppure consegnata a fronte di una ricevuta o dell'apposizione della firma. Questa comunicazione deve contenere tutte le indicazioni relative al nome e al cognome oppure alla

denominazione sociale o alla ragione sociale della persona da cui proviene, nonché il suo domicilio o la sede legale. Nella comunicazione deve essere necessariamente indicato il destinatario (articolo 665 del codice di procedura civile). Si tratta di informazioni obbligatorie, pena la nullità della comunicazione (articolo 693 del codice di procedura civile).

Quando il destinatario è una persona fisica, la comunicazione viene effettuata nel luogo in cui questi risiede o in ogni altro luogo se la consegna viene effettuata a mani proprie o presso il domicilio eletto, se la legge lo ammette o lo impone. Se l'interessato è una persona giuridica, la comunicazione viene effettuata nel luogo in cui ha la sede o, in assenza, consegnata a uno dei suoi membri autorizzati a riceverla.

Per colui che effettua la comunicazione, fa fede la data della spedizione della lettera che figura sul timbro dell'ufficio di emissione, mentre per colui che la riceve, fa fede la data di ricezione della lettera. Se si tratta di una raccomandata con ricevuta di ritorno, questa data corrisponde a quella apposta dall'amministrazione postale al momento della consegna della lettera al destinatario.

La comunicazione tra avvocati si applica quando un avvocato deve comunicare un atto a un suo collega (articoli da 671 a 673 del codice di procedura civile). Essa viene sempre effettuata all'interno del palazzo di giustizia in base a due modalità: la notificazione (che richiede l'intervento di un ufficiale giudiziario che appone il suo timbro e la sua firma sull'atto e sulla relativa copia) o la comunicazione diretta (che avviene con la consegna dell'atto in duplice copia all'avvocato destinatario, il quale restituisce a sua volta una delle copie datata e vistata a colui che ha effettuato la consegna).

Le notificazioni sono effettuate dagli ufficiali giudiziari nella circoscrizione del *tribunal de grande instance* (tribunale civile di primo grado) di loro residenza. In pratica, fatto salvo il permesso del giudice, non possono essere effettuate notificazioni al di fuori dei giorni lavorativi, né prima delle ore 6:00 o dopo le ore 21:00. L'articolo 663 del codice di procedura civile elenca alcune indicazioni che devono essere riportate nei due originali degli atti dell'ufficiale giudiziario; qualsiasi irregolarità comporta la nullità della notificazione (articolo 693 del codice di procedura civile). La notificazione deve essere effettuata a mani proprie o, quando ciò non è possibile, presso il domicilio o il luogo di residenza. Se non sussistono le condizioni per attuare questa seconda modalità, la notificazione viene effettuata tramite l'invio di un verbale al destinatario (notificazione effettuata presso lo studio).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Secondo l'articolo 748-1 del CPC, gli invii, le consegne e le comunicazioni di atti processuali, documenti, avvisi, inviti a comparire o convocazioni, relazioni, verbali, nonché copie e copie autentiche munite della formula esecutiva delle decisioni giurisdizionali, possono in determinate condizioni essere effettuati in modalità elettronica.

L'introduzione delle nuove tecnologie nel servizio pubblico della giustizia ha portato a precisare le modalità della notificazione effettuata dagli ufficiali giudiziari in modalità elettronica.

La comunicazione tra avvocati può essere effettuata anche tramite RPVA o *Réseau Privé Virtuel Avocats*, la rete privata virtuale degli avvocati, altresì utilizzata per effettuare comunicazioni processuali tra avvocati e giudici.

In linea di principio, i decreti tecnici che stabiliscono le modalità concrete in base alle quali le comunicazioni elettroniche devono essere effettuate ammettono la comunicazione elettronica solo per alcune figure professionali, in particolare avvocati e ufficiali giudiziari.

La comunicazione elettronica è possibile per la maggior parte degli organi giurisdizionali (tribunali civili di primo grado, tribunali di commercio, corti d'appello, Corte di cassazione e giudici monocratici in casi più limitati).

Inoltre, in alcuni casi e in condizioni ben precise, alcuni atti provenienti dalla cancelleria (avvisi d'udienza o, nel caso di alcune persone giuridiche, convocazioni) possono essere trasmessi a una parte mediante posta elettronica (articoli 748-8 e 748-9 del codice di procedura civile).

In tutti i casi il destinatario dell'atto deve acconsentire espressamente all'utilizzo della modalità elettronica.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Se la comunicazione non ha dato esito positivo, occorre procedere tramite notificazione.

La notificazione viene effettuata "presso il domicilio oppure, in assenza di domicilio noto, presso il luogo di residenza". Questo significa che, prima di consegnare l'atto nel luogo di residenza, l'ufficiale giudiziario deve procedere a tutte le indagini utili per individuare il domicilio del destinatario.

Quando il destinatario dell'atto ha un domicilio o un luogo di residenza noto ma l'ufficiale giudiziario non lo trova, la notificazione è valida se la copia dell'atto è consegnata a qualsiasi persona presente presso il domicilio o il luogo di residenza. Quando l'atto non viene consegnato a mani proprie, devono essere espletate diverse formalità per tutelare gli interessi del destinatario: devono essere riportate alcune diciture sulla copia consegnata in busta chiusa e deve essere inviato all'interessato un avviso con lettera semplice.

Quando il destinatario dell'atto non ha né un domicilio, né un luogo di residenza e nemmeno un luogo di lavoro noti, l'ufficiale giudiziario può depositare validamente l'atto presso il suo studio. Per farlo deve stilare un verbale illustrando con precisione tutte le azioni compiute per cercare l'interessato. Il giorno stesso, o al massimo il primo giorno lavorativo successivo, l'ufficiale giudiziario deve inviare all'ultimo indirizzo noto del destinatario una copia del verbale e dell'atto oggetto della notificazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il giorno stesso l'ufficiale giudiziario avvisa con lettera semplice il destinatario dell'espletamento di questa formalità.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

La notificazione s'intende effettuata nel giorno in cui è consegnata a mani proprie presso il domicilio o il luogo di residenza. Dal momento che la notificazione con consegna presso lo studio è considerata "effettuata presso il domicilio", la data di notificazione è quella dell'avviso di passaggio e non quella della consegna della copia allo studio. Le regole di determinazione della data di notificazione si applicano anche all'invio di un avviso.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Se al momento del passaggio del postino che deve recapitare una raccomandata con ricevuta di ritorno il destinatario è assente, quest'ultimo viene informato da un avviso di passaggio che la copia dell'atto può essere ritirata presso l'ufficio postale entro un determinato periodo.

Se l'ufficiale giudiziario è certo che l'indirizzo sull'atto di notificazione è corretto ma non può consegnare l'atto a mani proprie, egli lascia nella cassetta della posta un avviso di passaggio con cui invita il destinatario a ritirare la copia dell'atto presso il suo studio (articolo 656 del codice di procedura civile).

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Il consenso dell'interessato, destinatario dell'atto, non è una condizione necessaria per la consegna di questo atto alla persona in questione; in altre parole, non è perché il destinatario non vuole ricevere l'atto presentatogli dall'ufficiale giudiziario che la notificazione non viene effettuata all'interessato. Orbene, sarebbe impossibile per l'ufficiale giudiziario forzare il destinatario a prendere l'atto ove quest'ultimo si rifiutasse di farlo; basta che l'ufficiale depositi la copia

presso il destinatario una volta che questi lo avrà trovato. In tal senso, se il destinatario ha rifiutato la copia, la notificazione è valida se l'ufficiale giudiziario la deposita sopra un mobile presso il destinatario (CA Parigi, 12 dic. 1906, S. 1907. 2.109).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel caso delle comunicazioni postali, una lettera con ricevuta di ritorno può essere consegnata in linea di principio soltanto al destinatario, a meno che quest'ultimo non abbia incaricato una terza persona a ricevere gli atti in questione.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se il destinatario dell'atto o una persona incaricata di ricevere le lettere con ricevuta di ritorno non è stata in condizione di comprendere l'atto oggetto della comunicazione postale, la comunicazione non è regolare e deve essere reiterata mediante notificazione di ufficiale giudiziario.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Se la persona incaricata di consegnare la lettera con ricevuta di ritorno si è presentata al domicilio del destinatario dell'atto quando questi (o la persona incaricata di ricevere le raccomandate con ricevuta di ritorno) non era presente, il postino lascia un avviso di passaggio nella cassetta della posta dell'interessato. Quest'avviso di passaggio indica che la lettera resta a disposizione dell'interessato presso l'ufficio postale e che questi può ritirarla entro quindici giorni. Se l'interessato non vi provvede nei tempi indicati, la lettera è rispedita al mittente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Quando la comunicazione viene effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il postino consegna la busta al destinatario pregandolo di apporre la sua firma sulla ricevuta di ritorno. Quest'ultima viene rispedita al mittente come prova della consegna dell'atto a mani proprie. Se il destinatario non ritira la busta presso l'ufficio postale o se, ad esempio, l'indirizzo è sbagliato, trascorsi 15 giorni dall'avviso di passaggio, il mittente riceve comunque l'avviso di ricevuta che segnala che la consegna ha dato esito negativo.

Quando l'atto viene notificato, l'ufficiale giudiziario riporta nell'apposito verbale le azioni compiute per assicurare il corretto svolgimento della notificazione in applicazione delle disposizioni dell'articolo 655 del codice di procedura civile, il cui comma 2 indica che "l'ufficiale giudiziario deve illustrare nell'atto le azioni espletate per effettuare la notificazione al destinatario e le circostanze che hanno reso impossibile tale notificazione".

L'ufficiale giudiziario indica nel verbale la persona alla quale ha consegnato l'atto, provvedendo inoltre a informarne il mandante.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

In linea di principio gli atti devono essere comunicati a mani proprie. Tuttavia il fatto che essi vengano comunicati a terzi non rende necessariamente la comunicazione irregolare, in presenza di determinate condizioni.

Pertanto, in virtù delle disposizioni dell'articolo 670 del codice di procedura civile, la comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno viene considerata effettuata presso il domicilio o il luogo di residenza quando la ricevuta di ritorno è firmata da una persona munita di apposita delega. Una comunicazione effettuata in questo modo può avere effetti sulla qualificazione della decisione (che viene considerata emessa in contraddittorio o *in absentia* se la persona non è presente), ma non per questo è irregolare.

Negli altri casi, ovvero se l'indirizzo della comunicazione effettuata tramite raccomandata è sbagliato o se il destinatario non ha ritirato la busta all'ufficio postale, la cancelleria dell'organo giurisdizionale deve invitare la parte a procedere mediante notificazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 670-1 del codice di procedura civile. Questa procedura permette di regolarizzare la comunicazione dell'atto.

Analogamente, l'ufficiale può consegnare l'atto a una persona diversa dal destinatario, ad esempio un familiare presente presso il domicilio. In tal caso, viene rilasciata a questa persona una copia dell'atto in busta sigillata e l'ufficiale indica sul verbale di notificazione il nome della persona che ha ricevuto l'atto (articoli 655 e 657 del codice di procedura civile).

Se l'ufficiale giudiziario ha potuto verificare che il destinatario risiede effettivamente all'indirizzo indicato può inoltre lasciare un avviso di passaggio nella cassetta della posta invitando il destinatario a ritirare la busta presso il suo studio. In tal caso, la notificazione è regolare e ritenuta effettuata presso il domicilio con tutte le conseguenze già menzionate in termini di qualificazione della sentenza (articolo 656 del codice di procedura civile).

Occorre infine precisare che, quando le parti vi acconsentono, la presenza volontaria del convenuto in udienza dinanzi al giudice monocratico, al tribunale di commercio e al consiglio dei probiviri consente di non tenere conto della comunicazione o della notificazione irregolare della domanda giudiziale (Soc. 16 maggio 1990).

Al di là di quest'ipotesi, l'atto notificato o comunicato in modo irregolare non ha valore e non può far sorgere alcun diritto. In particolare non può far decorrere i tempi di ricorso.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Le spese di comunicazione di un atto a mezzo raccomandata corrispondono al costo dell'invio di una raccomandata, pari a 5,10 EUR per le lettere fino a 20 g inviate dalla Francia e con destinazione Francia (tariffa al 1° aprile 2017).

Il costo degli atti degli ufficiali giudiziari è determinato da [un decreto del 26 febbraio 2016 che stabilisce le tariffe regolamentate degli ufficiali giudiziari](#). Il costo di una notificazione varia in base al tipo di atto e alle somme interessate, ma è solitamente inferiore a 50 EUR.

Ultimo aggiornamento: 21/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.